

PREMESSA

A causa della Pandemia dichiarata dall'OMS sul Covid-19, stiamo vivendo un incremento dell'uso della telematica nuovo per il Paese.

L'uso della telematica comporta anche un **maggiore accesso ai diritti da parte delle persone con disabilità: le udienze da remoto sono un ottimo strumento per avvicinare i cittadini alla Giustizia e "aprire" la professione agli avvocati con disabilità.**

Il Governo non deve perdere questa opportunità di modernizzare il sistema ma, soprattutto, renderlo più accessibile.

Le udienze da remoto, almeno con riferimento ai processi civili amministrativi e tributari, non solo debbano esserci, ma debbano continuare anche DOPO l'emergenza Covid-19.

Sono infatti un ottimo strumento per realizzare concretamente quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità in riferimento:

- a) all'articolo 13 (Accesso alla Giustizia):
- b) all'articolo 27 (Lavoro e occupazione), che appresta tutela anche ai professionisti ed agli operatori della Giustizia con disabilità (in quanto lavoratori).

UN CASO STUDIO: L'ESPERIENZA PERSONALE DI AVVOCATO CON DISABILITÀ

Parto dalla mia esperienza professionale di avvocato che si muove in sedia a rotelle: per me le udienze civili sono ingestibili ed invivibili perché la confusione in aula è tale che spesso nemmeno riesco a vedere in faccia il giudice durante la discussione, "seppellito" da colleghi che trasportano fascicoli o che mi sovrastano, essendo in piedi.

Ho anche difficoltà a vergare di pugno il verbale, per mie limitazioni nei movimenti fini.

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 4 - Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) Ad **adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti** dalla presente Convenzione;

(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, **regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;**

- Essendo un mezzo per ottemperare agli obblighi nascenti dal trattato, le udienze celebrate da remoto, devono permanere anche nel periodo successivo alla fase emergenziale.
- Almeno come possibilità attivabile dal Giudice o su istanza di parte, quando un avvocato, un giudice, un suo ausiliario o una delle parti sia persona con disabilità.

L'Articolo 13 (Accesso alla giustizia), al primo comma, dispone che:

1. Gli Stati Parti **assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità**, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la **previsione di appropriati accomodamenti procedurali** o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di rendere **il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento** legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
- **La norma, come si vede, richiede la predisposizione di accomodamenti (i.e. modifiche) procedurali allo scopo di rendere il ruolo delle persone con disabilità come partecipanti diretti e indiretti al Processo.**
 - Offre copertura alle persone con disabilità nella qualità di parti, giudici, avvocati, ausiliari, testi.
 - La Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità che l'Italia ha ratificato nel 2009 è ancora, per molti aspetti, non attuata.
 - Ebbene, mantenere in vigore le udienze da remoto costituisce proprio una delle modifiche procedurali indicate del Trattato.

RICORDATE IL CASO STUDIO?

La disparità, in un processo in aula, è evidente e strutturale... Invece, da remoto tutto è più equo:

1) finalmente parliamo come Dio comanda: io, il Giudice ed il Collega, senza interferenze e capendoci e guardandoci facilmente in faccia (non è bello patrocinarlo guardando il giudice dal basso con la controparte che "riporta" il tuo pensiero al giudicante).

2) il verbale è scritto in modo chiaro col PC, facilmente leggibile ed integrabile al bisogno. Senza che la grafia diventi un ostacolo.

3) se fossi **non vedente**, i sistemi di lettura dei testi elettronici e dello schermo mi darebbero un **accesso equo ed immediato** al verbale di udienza.

4) se fossi **persona sorda**, un sistema di sottotitoli - anche automatico - e la lettura delle labbra a tutto schermo mi darebbe una opportunità di partecipare all'udienza come qualsiasi altro collega.

5) senza contare che le udienze da remoto eliminano i problemi di **mobilità**, con vantaggi sia per il legale che per il cliente, il quale può essere sicuro che il suo avvocato tratterà la causa di persona anche fuori foro.

Inoltre, questo strumento è utilissimo anche quando sia **la parte ad essere persona con disabilità**.

Insomma, poter celebrare udienze anche in telematico è un modo per **ampliare l'accesso alla Giustizia** per gli avvocati con disabilità (diritto all'esercizio della Professione) ed i Clienti.

Infine, anche se questo aspetto è un po' più delicato, lo strumento potrebbe essere usato per **l'escussione dei testimoni impossibilitati a partecipare alle udienze per ragioni di salute**.

COSA SUCCEDE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO?

l'art. 4 dell'[All. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020](#) "[Specifiche tecniche per le udienze da remoto](#)" prevede che gli avvocati debbano utilizzare Teams solo tramite web browser.

Pertanto, **non è possibile utilizzare l'applicazione Teams eventualmente installata** nel dispositivo per accedere alle udienze da remoto.

I browser supportati dalla versione web di Microsoft Teams sono:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Microsoft Edge (Chromium)

Pertanto, non è possibile partecipare utilizzando Microsoft Explorer o **Mozilla Firefox!!!**

Non utilizzare il proprio account Microsoft teams

Uso pseudonimo

Nel campo "Immetti il nome" non devi inserire il tuo vero nome, ma uno pseudonimo secondo i criteri indicati dall'Allegato 3:

"NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE
COGNOME[spazio]INIZIALE NOME"

il difensore Mario Rossi nella causa N.R.G. 1/2020 diventerà:

"1 2020 R. M."

Posso depositare brevi note o documenti?

No. In particolare, la chat non deve essere utilizzata per trasmettere nessun tipo di contenuto, né come testo, né come allegato.

E' lo stesso Allegato 3 prevedere tale preclusione, a **maggior tutela dei dati personali delle parti assistite. (Sic)**

Posso registrare l'udienza?

Non è consentito acquisire/registrarre, con strumenti hardware e/o software, direttamente o indirettamente, il contenuto fotografico ovvero audio-video relativo allo svolgimento dell'udienza.

CRITICHE

- differenza col civile che non aiuta a rendere trasparente per l'utente l'uso della tecnologia
- utilizzo solo dei browser e non del programma sul PC è limitante e scomodo
- la tutela della privacy" con lo pseudonimo è "finta" perché la piattaforma è sempre di Microsoft
- il divieto di scambiare documenti e usare la chat per comunicare non tutela la riservatezza ma impedisce di godere dei vantaggi dell'accessibilità multicanale
- idem per il divieti acquisire/registrare, con strumenti hardware e/o software, direttamente o indirettamente, il contenuto fotografico ovvero audio-video relativo allo svolgimento dell'udienza.

TUTTI I POSSIBILI VANTAGGI IN TERMINI DI ACCESSIBILITÀ VENGONO IMPEDITI

L'IDEA DI FONDO

Si è visto che l'udienza telematica reca vantaggi significativi in termini di accessibilità, non solo a chi abbia problemi di mobilità, ma anche a persone sorde, chi abbia problemi di vista o manualità.

Si tratta dunque di una riorganizzazione che amplia la fruibilità in generale ed in modo inclusivo.

Pertanto, per ottemperare all'art. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite, è necessario prolungare la validità delle norme – introdotte come eccezionali - che consentono la celebrazione delle udienze a distanza. Ciò può essere ottenuto con gli emendamenti che seguono alla normativa oggi vigente.

EMENDAMENTI POSSIBILI

Oggi, in riferimento al conferimento della procura, è previsto che :

*"Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, **nei procedimenti civili** la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica **l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura**. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".*

EMENDAMENTO 1 "PROCURA ALLE LITI CONFERITA A DISTANZA"

1 In attuazione degli art. 13 (accesso alla Giustizia) e 27 (Lavoro e Occupazione) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009, al fine di garantire un migliore accesso alla giustizia alle persone con disabilità ed al fine di permettere un libero esercizio della professione agli operatori della giustizia con disabilità, la previsione di cui all'art. 83 comma 20-ter D.L. 18-2020 inserito dalla Legge di conversione n. 27-2020 del 29.4.2020, rimane in vigore anche dopo la cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19 e le modalità di sottoscrizione della procura ivi indicate sono utilizzabili dalle persone con disabilità **o da chi si trovi, per qualunque causa, in stato di necessità e non possa sottoscrivere la procura in presenza dell'Avvocato.**

2 Le stesse modalità di conferimento della procura possono essere utilizzate anche per processi amministrativi, penali o tributari

3 L'avvocato può utilizzare la procura così conferita anche in forma cartacea, in tal caso certifica l'autografia mediante la propria firma autografa.

EMENDAMENTO 2 "UDIENZE DA REMOTO"

1. In attuazione degli art. 13 (accesso alla Giustizia) e 27 (Lavoro e Occupazione) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009, al fine di garantire un migliore accesso alla giustizia alle persone con disabilità ed al fine di permettere un libero esercizio della professione agli operatori della giustizia con disabilità, in attesa di una più organica disciplina della materia, la possibilità di celebrare le udienze secondo le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettere f) ed h) del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 10 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, permane anche dopo la cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19 per favorire l'accesso alla giustizia delle persone con disabilità.
2. Le modalità di svolgimento delle udienze di cui all'art. 83 comma 7 lettere f) ed h) sono utilizzabili, anche su istanza di parte, quando una delle parti, il giudice, i suoi ausiliari o l'avvocato siano persone con disabilità.

RACCOMANDAZIONI

- piattaforma Open Source gestita dal Ministro (es Jitsy modificato su server dedicati)
- comunicazione multicanale (Audio, video testuale, che consenta lo scambio di documenti come in udienza)
- Compatibilità con Linux, Windows, Android, iOS e tutti i browser
- sottotitolazione
- verbalizzazione automatica
- compatibilità con screen reading e text-to speech
- abbandono ADOBE DC
- sistema unico per tutti i Processi (Civile, Amministrativo, Penale, Tributario, Costituzionale)
- Banda Larga
- Utilizzo di poche risorse, minimalismo informatico
- Penetration testing periodico

GRAZIE ED ARRIVEDERCI

Avv. Angelo D. Marra

avv.angelo.marra@gmail.com

angelo.marra@unirc.it

Skype: angelorc

Twitter: @AngeloMarra80

Tel. 0965 18.16.757

DIRITTI IN MOVIMENTO

<https://www.facebook.com/DirittiInMovimentoItalia/>

<https://www.personaedanno.it/>

